

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Piano Territoriale del Parco

L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 | L.R. 21 febbraio 2005, n. 10



Foto: Piero Lucci

Studio di Incidenza

Assunzione	Adozione	Approvazione
Pubblicazione		

Presidente: Antonio Venturi
Presidente Comunità del Parco: *Gabriele Meluzzi*
Direttore: *Nevio Agostini*
Progettisti
Massimiliano Costa
Lorenzo Cangini
Oscar Zani
Consulenti:



Studio:
Via Luigi Galvani, 4
47122 Forlì (FC)
Tel. e Fax: 0543 705445
mail: segreteria@studio-verde.it

Giovanni Grapeggia
Consuelo Zondini

Gruppo di lavoro

Geologia

Alessandro Poggiali
Marco Sami
Oscar Zani

Speleologia e Carsismo

Piero Lucci

Flora e Vegetazione

Sandro Bassi
Irene Montanari
Alvaro Pederzoli
Maurizio Sirotti

Fauna Vertebrata

Massimo Bertozzi
Massimiliano Costa
Stefano Gellini
Pier Paolo Ceccarelli
Dino Scaravelli

Fauna Invertebrata

Ilvio Bendazzi
Ettore Contarini
Roberto Fabbri
Nando Pederzani
Giorgio Pezzi

Aspetti Storici e Architettonici

Nico Colacillo
Stefano Piastra

Paesaggio

Saveria Teston

Agricoltura

Luca Catani
Michele Liverani
Francesco Rinaldi Ceroni

Piano di Fruizione

Massimiliano Costa

Cartografie

Lorenzo Cangini
Oscar Zani
Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl
Consuelo Zoldini - Studio Verde srl

ValSAT

Lorenzo Cangini
Oscar Zani
Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl

Revisione Generale

Oscar Zani
Lorenzo Cangini
Paola Mengolini
Federica Sportelli
Giovanni Grapeggia – Studio Verde srl

1. PREMESSA

Il Piano Territoriale del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola è lo strumento di pianificazione del territorio del parco, previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000".

Il Piano Territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

Il Piano Territoriale del Parco deve rispettare le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed attuare le previsioni dettate dal Programma regionale.

Il Piano Territoriale del Parco costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, nonché della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, la approvazione di piani non connessi alla conservazione e gestione del sito deve essere preceduta dalla valutazione dell'incidenza che la realizzazione delle previsioni del piano medesimo può avere sulla conservazione del sito.

La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano, nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20/00.

1.1. Direttiva 92/43/CEE "Habitat"

L'obiettivo della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea.

Questa Direttiva prevede di adottare misure volte a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela.

Allegato I: habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Allegato II: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Allegato III: criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per essere designati zone speciali di conservazione.

Allegato IV: specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una protezione rigorosa.

Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE.

In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell'Unione Europea, le ZSC che costituiranno l'insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio naturale europeo.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. n. 120/03. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale 14 aprile 2004, n. 7. L'elenco ufficiale dei SIC è riportato dal D.M. 03/04/2000 n. 65, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1242 del 15 luglio 2002 e con deliberazioni dell'Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 e n. 456 del 3 aprile 2006.

1.2 Direttiva 09/147/UE “Uccelli”

Scopo della Direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat.

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo.

Allegato I: specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Allegato II/1: specie che possono essere oggetto di prelievo.

Allegato II/2: specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei paesi membri.

Allegato III/1: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili.

Allegato III/2: specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi membri che ne facciano richiesta all'Unione Europea.

L'applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata alla L. 157/92 e al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, così come modificato con D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. Il decreto trova applicazione a livello regionale nella legge regionale n. 7/04. L'elenco delle ZPS è riportato dal D.M. n. 65 del 3 aprile 2000, come modificato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione del Consiglio regionale n. 1816 del 22 settembre 2003 e con deliberazioni della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 e n. 456 del 3 aprile 2006.

1.3 La Biodiversità nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola

Il Parco della Vena del Gesso Romagnola ospita una discreta diversità biologica, alcuni endemismi (tra le specie troglobie), alcune specie uniche per il territorio nazionale o regionale. La ricchezza di specie ed habitat è, quindi, ulteriormente accresciuta dalla presenza di elementi rari e di elevato valore conservazionistico.

Questo prezioso patrimonio naturale è dovuto soprattutto alla presenza di un'emergenza rocciosa del tutto particolare, caratterizzata da imponenti fenomeni carsici, da un andamento da nord-est a sud-ovest che delinea due versanti con microclimi assai diversi, da una discreta *wilderness*.

Non esiste un censimento esaustivo delle specie vegetali presenti, ma è possibile effettuare una stima di circa 900 – 1.000 specie presenti. Tra le specie di particolare rilievo molte orchidee, tra cui alcune molto rare ed una protetta dalla Direttiva 92/43/CEE che trova in questa stazione uno dei pochi siti appenninici in regione (Barbone adriatico); altro interessante gruppo di specie sono le felci, presenti con molte rarità, specie azonali e una specie unica per il territorio italiano, la Felcetta persiana.

La fauna invertebrata conta migliaia di specie, tra le più interessanti alcuni insetti, come Licena, Polissena, Falena dell'edera, Cervo volante, Cerambice della quercia e alcune specie troglobie endemiche.

I dati sui vertebrati sono più validi e riguardano più di 247 specie. Nelle acque interne sono presenti 27 specie di Pesci; le specie più rilevanti sono Barbo, Barbo canino, Rovella, Lasca, Cobite comune. Sono presenti 12 specie di Anfibi; le specie più rilevanti sono Tritone crestato, Geotritone italico e Ululone dal ventre giallo appenninico. Tra le 13 specie di Rettili ve n'è una di particolare rilievo, il Colubro di Riccioli.

L'ornitofauna conta oltre 142 specie presenti (91 nidificanti, 65 svernanti). Tra gli elementi più rappresentativi a livello nazionale o regionale: Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Biancone, Gufo reale, Calandro, Magnanina, Averla piccola.

Vi sono 53 specie di Mammiferi, gruppo che rappresenta senza dubbio quello più interessante tra i Vertebrati, in virtù della presenza di ben 19 specie di pipistrelli, con specie di grande importanza internazionale per i numeri di esemplari delle colonie riproduttive (Ferro di cavallo euriale, Vespertilio maggiore, Vespertilio di Monticelli, Vespertilio smarginato) e svernanti (Ferro di cavallo maggiore, Ferro di cavallo minore, Miniottero); inoltre, specie rare e protette come Lupo e Gatto selvatico e tutta la piccola, media e grande fauna appenninica.

1.3.1 Paesaggio Vegetale e Habitat

La vegetazione forestale presente nel comprensorio oggetto d'indagine è identica a quella presente in tutto l'Appennino romagnolo.

Nei versanti a carattere mesofilo (esposti a nord e ovest, oppure le fasce poste alla base dei versanti o ancora nel fondo delle doline) abbiamo l'*Ostryo-Aceretum opulifolii* Ubaldi *et alii* 1987, associazione costituita da ostrieti a carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) su suoli drenati e carbonatici, accompagnato da acero campestre, ciliegio, orniello, roverella e, nelle zone più fresche, acero opalo e, sporadicamente, rovere; inoltre, sempre in queste cenosi, abbiamo alcuni lembi di castagneto di sostituzione ancora in attualità d'uso presso Ca' Faggia.

Nei versanti più xerofili (esposti a sud o nella fascia alta dei versanti e nei bordi delle doline) abbiamo l'associazione *Knautio-Quercetum pubascentis* Ubaldi 1993, costituita da querceti a roverella (*Quercus pubescens*) xerofili o semixerofili, neutro-basofili su substrati carbonatici litoidi.

Inoltre, abbiamo dei popolamenti di leccio (*Quercus ilex*) nei versanti a inclinazione verticale esposti a sud del Monte della Volpe.

Per quanto riguarda i popolamenti forestali presenti lungo il fiume Senio, questi possono essere ascritti all'alleanza *Salicion albae* Soo 1930, costituita da formazioni fluviali arboree ed arbustive igrofile, in siti alveali spesso inondati, su sedimenti poco compatti, instabili. I boschi sono costituiti da ontano nero (*Alnus glutinosa*), salice bianco (*Salix alba*) e pioppo nero (*Populus nigra*); gli arbusteti da salice rosso (*Salix purpurea*) e salice ripaiolo (*Salix elaeagnos*).

Questi aggruppamenti collocati nell'alveo possono andare incontro a periodiche distruzioni da parte delle piene, ricostituendosi prontamente in altri punti del letto fluviale. A differenza dei boschi del *Populion albae*, gli aggruppamenti del *Salicion albae* li troviamo nella parte medio-alta dei corsi d'acqua, dove sono più frequenti i fenomeni di rimaneggiamento dei letti fluviali. Qui le specie caratteristiche sono: *Eupatorium cannabinum*, *Pastinaca sativa*, *Saponaria officinalis*, *Sambucus nigra*, *Equisetum arvense*, *Angelica sylvestris*, *Aegopodium podagraria*, *Arum italicum*, *Anthriscus nemorosa*.

La vegetazione arbustiva è costituita da popolamenti normalmente insediati su terreni agricoli abbandonati nel dopoguerra, appartenenti all'ordine dei *Prunetalia spinosae* Tuxen 1952, caratterizzata da specie colonizzatrici, a temperamento eliofilo con grande plasticità per le temperature e i suoli. Sono presenti, ad esempio, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Juniperus communis*, *Cornus sanguinea* e *Spartium junceum*. Inoltre, al piede delle rupi esposte a sud, nella zona di deposizione dei massi di crollo, sono presenti arbusteti xerofili preforestali a dominanza di *Spartium junceum* con *Crataegus monogyna*, *Fraxinus ornus*, *Ligustrum vulgare*, *Quercus pubescens*, *Rosa canina* e, nello strato erbaceo, *Dorycnium hirsutum*, *Galium lucidum*, *Linum strictum*, *Brachypodium pinnatum* subsp. *rupestre*, *Bromus erectus*, *Blackstonia perfoliata*, *Carex flacca*, *Centaurea bracteata*, *Dactylis glomerata*, *Dorycnium pentaphyllum* subsp. *herbaceum*, *Inula viscosa*. Possono essere descritti come stadi arbustivi su *Mesobromion* Br.-Bl. et Moor 1938. Essi non sono stati cartografati a causa della limitata estensione.

Le "garide" sono localizzate nei versanti esposti a sud e, appartengono, invece, all'alleanza *Botriochloa-Bromion erecti* Ubaldi 1997. Tale alleanza è costituita da garighe xero-termofile a *Helichrysum italicum* su versanti erosi e suoli iniziali che derivano da substrati litoidi. Specie caratteristiche territoriali sono: *Anthericum liliago*, *Astragalus monspessulanus*, *Botriochloa ischaemon*, *Ferulago campestris*, *Leopoldia comosa*, *Urospermum dalechampii*, *Globularia punctata*, *Onosma echinoides*, *Artemisia alba*, *Silene otites*, *Campanula sibirica*, *Carlina corymbosa*, ecc. A mosaico con queste cenosi abbiamo i pratelli della classe *Thero-Brachypodietea* Braun-Blanquet 1947, costituita da terofite xerofile dei suoli calcarei oligotrofici, diffusa dalla zona mediterranea alla submediterranea e termoatlantica con le specie: *Brachypodium distachyum*, *Catapodium rigidum*, *Aegilops geniculata*, *Crepis sancta*, *Pallenis spinosa*, *Reichardia picroides*, *Trifolium angustifolium*, *Trifolium scabrum*, *Trifolium stellatum*, *Medicago minima*, ecc.

La vegetazione erbacea è insediata o su terreni abbandonati dall'attività agricola o su terreni con suolo primitivo.

Per quanto riguarda le praterie localizzate negli ex-coltivi abbiamo l'associazione *Agropyro-Dactyletum* Ubaldi, 1976 con specie caratteristiche *Verbena officinalis*, *Cirsium vulgare*, *Sonchus asper* e *oleraceus*, *Mentha longifolia*, *Cephalaria transylvanica* e *Xeranthemum*

cylindraceum per le situazioni più mesofile localizzate normalmente nel fondo delle doline e periodicamente sfalciate; mentre per quelle più xerofile, che presentano già componente arbustiva sparsa al loro interno, abbiamo l'associazione *Dorycnio pentaphylli-Brachypodietum rupestris* Ubaldi 1988.

Infine, per quanto riguarda i popolamenti localizzati su rocce, si ha una differenziazione in base all'esposizione: quelli presenti sulle rocce esposte a sud appartengono all'ordine *Alyssoidis-Sedetalia albi* Moravec 1967, in particolare all'associazione *Cladonio-Sedetum hispanici* Ferrari 1974, caratterizzata da vegetazione a crassulacee, tendenzialmente nitrofila, su litosuoli e muretti; quelli presenti sulle rocce esposte a nord o, comunque, presenti nelle esposizioni più mesofile appartengono all'ordine *Asplenietalia petrarchae* Braun-Blanquet et Meier, 1934, con specie caratteristiche *Asplenium trichomanes*, *Polypodium cambricum* (= *P. australe*, *P. serratum*), *Teucrium flavum*.

1.3.2 Flora

Sono presenti sette specie endemiche: *Helleborus bocconeii*; *Pulmonaria saccharata*; *Centaurea deusta* subsp. *splendens*; *Crepis lacera*; *Helianthemum jonium*; *Bellevalia webbiana*; *Artemisia cretacea*.

Alcune specie sono inserite nella Lista Rossa della Flora Italiana (Rossi *et alii*, 2013), in differenti categorie di minaccia:

Specie	Categoria IUCN
<i>Bellevalia webbiana</i>	EN
<i>Cheilanthes persica</i>	EN
<i>Typha minima</i>	EN

1.3.3 Fauna

Il patrimonio faunistico dei diversi taxa di invertebrati è, fatta eccezione per alcuni gruppi di insetti, poco conosciuto.

Dati certi ed aggiornati sono, invece disponibili per i vertebrati: la Vena del Gesso si distingue nel panorama appenninico per le popolazioni di Chirotteri e per la presenza di alcune specie di rapaci diurni e notturni.

Nelle acque interne sono presenti 27 specie di Pesci.

Di queste specie, 17 risultano autoctone o di antichissima introduzione e 10 sono, invece, specie alloctone di introduzione recente.

Sono presenti 5 specie endemiche: Triotto (*Rutilus aula*); Rovella (*Rutilus rubilio*); Barbo (*Barbus plebejus*); Lasca (*Chondrostoma genei*); Ghiozzo padano (*Padogobius bonelli*).

Sono presenti 12 specie di Anfibi, di cui 5 sono endemiche: Tritone crestato (*Triturus carnifex*); Tritone volgare italiano (*Lissotriton italicus*); Geotritone italico (*Speleomantes italicus*); Ululone dal ventre giallo appenninico (*Bombina pachypus*); Raganella italiana (*Hyla intermedia*).

Sono presenti 13 specie di Rettili.

L'ornitofauna conta 142 specie regolarmente presenti, di cui 91 nidificanti e 65 svernanti, comprendendo sia le specie esclusivamente svernanti sia le specie stanziali.

La mammalofauna conta ben 53 specie.

Il Libro Rosso degli Animali d'Italia (Bulgarini F. et alii, 1998), fornisce indicazioni circa lo stato di conservazione di alcune specie presenti nella stazione:

1.3.3.1 Mammiferi

Specie	Categoria IUCN
<i>Arvicola amphibius</i>	NT
<i>Eliomys quercinus</i>	NT
<i>Neomys anomalus</i>	DD
<i>Sorex antinorii</i>	DD
<i>Miniopterus schreibersii</i>	VU
<i>Rhinolophus euryale</i>	VU
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	VU
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	EN
<i>Barbastella barbastellus</i>	EN
<i>Eptesicus serotinum</i>	NT
<i>Myotis blythii</i>	VU
<i>Myotis emarginatus</i>	NT
<i>Myotis myotis</i>	VU
<i>Myotis mystacinus</i>	VU
<i>Myotis nattereri</i>	VU
<i>Nyctalus noctula</i>	VU
<i>Nyctalus leisleri</i>	NT
<i>Plecotus austriacus</i>	NT
<i>Canis lupus</i>	VU
<i>Felis silvestris</i>	NT

1.3.3.2 Uccelli nidificanti

Specie	Categoria IUCN
<i>Circaetus gallicus</i>	VU

<i>Circus pygargus</i>	VU
<i>Charadrius dubius</i>	NT
<i>Bubo bubo</i>	NT
<i>Jynx torquilla</i>	EN
<i>Alauda arvensis</i>	VU
<i>Emberiza hortulana</i>	DD
<i>Carduelis cannabina</i>	NT
<i>Carduelis carduelis</i>	NT
<i>Carduelis chloris</i>	NT
<i>Delichon urbicum</i>	NT
<i>Hirundo rustica</i>	NT
<i>Lanius collurio</i>	VU
<i>Passer italiae</i>	VU
<i>Sylvia hortensis</i>	EN
<i>Sylvia undata</i>	VU
<i>Saxicola torquatus</i>	VU

1.3.3.3 Rettili


Specie	Categoria IUCN
<i>Emys orbicularis</i>	EN

1.3.3.4 Anfibi

Specie	Categoria IUCN
<i>Triturus carnifex</i>	NT
<i>Bombina pachypus</i>	EN
<i>Bufo bufo</i>	VU

1.3.3.5 Pesci

Specie	Categoria IUCN
<i>Anguilla anguilla</i>	CR
<i>Barbus caninus</i>	EN
<i>Barbus plebejus</i>	VU
<i>Chondrostoma genei</i>	EN
<i>Rutilus rubilio</i>	NT
<i>Rutilus pigus</i>	EN
<i>Esox cisalpinus</i>	DD
<i>Salmo cetti</i>	CR



Albanella minore (*Circus pygargus*)

2. SITI DELLA RETE NATURA 2000

2.1 Siti di Importanza Comunitaria

Sono di seguito elencati i “Siti di Importanza Comunitaria” approvati nel territorio del Parco:

IT4070011 Vena del Gesso Romagnola

Sono di seguito elencati i “Siti di Importanza Comunitaria” approvati confinanti con il territorio del Parco:

IT4070025 Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino

2.2 Zone di Protezione Speciale

Sono di seguito elencate le “Zone di Protezione Speciale” designate nel territorio del Parco.

IT4070011 Vena del Gesso Romagnola

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO

3.1 Tipologia del Piano

Il Piano Territoriale del Parco è normato dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.

In particolare, l'articolo 24 stabilisce che:

“1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).”

L'articolo 25, inoltre:

“1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione:

a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentito l'accesso per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco;

b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;

d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del territorio del Parco, in conformità al Capo A-III dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000. Per tale zona il Piano definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate;

e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:

a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge istitutiva;

b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;

c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;

d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;

e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;

f) individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;

g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue;

h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta.

3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia , nel rispetto dei fini fondamentali del Parco.

4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti.

5. Nelle zone A, B, C e D è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica il medesimo divieto fatta salva la possibilità del piano territoriale del Parco di prevedere attività estrattive, da attuarsi tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del Parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente."

I contenuti del PTP sono, quindi, tali per cui lo strumento deve essere valutato sotto diversi profili, per valutare le possibili incidenze che le previsioni di gestione e fruizione possono avere sulla conservazione dei SIC e delle ZPS, sia per valutare l'efficacia delle forme di tutela previste.

3.2 Dimensioni e ambito di riferimento

Il Piano Territoriale del Parco riguarda il territorio di sei Comuni, tre in Provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme; tre in Provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice.

Include interamente l'emergenza della Formazione Gessoso-solfifera, più una parte delle limitrofe Formazioni delle Argille Azzurre Plio-pleistoceniche (a nord) e Formazione Marnoso-arenacea (a sud).

Include pressoché interamente il sito IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Gli elementi tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE presenti nel Sito di Importanza Comunitaria e nella Zona di Protezione Speciale sono trattati in diversi articoli della Relazione di Progetto e delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le stesse finalità istitutive e gli obiettivi gestionali della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 "Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola", prevedono ***"la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola" e "la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco"***.

La Relazione prevede al paragrafo 5.1 "Criteri generali" che *"Ulteriori criteri aggiuntivi (per l'attuazione del Piano Territoriale, NdA) sono i contenuti delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, inerenti la conservazione del patrimonio naturale dell'Unione Europea, con particolare riferimento a quanto contenuto nei Piani di gestione e nelle Misure specifiche di conservazione"*.

La Relazione individua, al paragrafo 7.5.1.1 "Habitat prioritari" gli habitat individuati come prioritari per il Parco, riportati dalle Norme Tecniche di Attuazione, che costituiscono gli elementi ambientali da tutelare e gestire con finalità conservative, attraverso norme di tutela, misure di conservazione ed eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tra questi, sono individuati come prioritari *"gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE"*.

La Relazione riporta, al paragrafo 7.5.5.1 "Catasto delle grotte" la definizione delle grotte esistenti, ossia quelle regolarmente registrate al "Catasto delle cavità naturali dell'Emilia Romagna", conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), di cui alla Legge Regionale n. 9/2006, specificando che *"tutte le grotte presenti nel catasto sono identificate con il codice 8310 "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" quali habitat di interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43CEE e come tali soggette alla tutela ed alle valutazioni di incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale"*.

Per quanto riguarda la disciplina dell'attività estrattiva, nell'unico polo di Monte Tondo, la Relazione, al paragrafo 7.7.2 "Attività estrattiva" fornisce alcune semplici linee guida per la gestione dell'attività. Tra cui: *"non interessare in alcun modo dall'attività il complesso carsico dell'Abisso Mezzano, nel suo intero sviluppo ipogeo, poiché lo stesso è evidentemente classificabile come habitat 8130, protetto ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE"* ed evidenzia *"l'impossibilità di riavviare l'accumulo di materiali di risulta presso i Crivellari i cui vecchi cumuli, peraltro, sono già completamente naturalizzati e individuati come habitat 6130, protetto ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE"*.

Tra le attività economiche da incentivare, la Relazione, al paragrafo 7.11.3.1 "Agricoltura", stabilisce: *"devono essere considerati assolutamente da avviare all'alto fusto i boschi che presentano le seguenti caratteristiche: riconducibili a tipologie protette dalla direttiva 92/43/CEE;"*.

Infine, anche le importantissime Norme Tecniche di Attuazione, proposte dalla Relazione al paragrafo 8, contengono tutti i riferimenti necessari a garantire la massima salvaguardia degli elementi tutelati dalla direttive 92/43/CEE e 09/147/UE:

"Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale

1. Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Parco) è stato istituito con legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10, al fine di garantire:

"a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola;

...

2. ...

Il Piano attua, inoltre:

le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 09/147/UE;

le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE".

"Art. 5 Regolamento del Parco

...

2. Il Regolamento del Parco:

...

acquisisce integralmente ed attua gli aspetti normativi delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 Vena del Gesso Romagnola".

"Art. 6 Piano di Gestione e Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011

1. Le previsioni del Piano di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola", approvati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE sono prevalenti su quanto eventualmente diversamente stabilito dal presente Piano Territoriale.

2. Le previsioni normative delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola" sono integralmente recepite ed attuate dal Regolamento del Parco".

"Art. 9 Tutela e gestione delle aree carsiche

...

3. Si considerano grotte esistenti quelle regolarmente registrate al "Catasto delle cavità naturali dell'Emilia Romagna", conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna (FSRER); copia aggiornata del catasto delle grotte presenti nell'area del Parco comprendente l'ubicazione su CTR 1/5000 degli ingressi, delle risorgenti, delle doline, delle valli cieche, delle forre e di tutte le manifestazioni carsiche sia ipogee che epigee è depositato presso il Parco. Tutte le grotte presenti nel catasto sono identificate con il codice 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico" quali habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43CEE e come tali soggette alla tutela ed alla valutazione di incidenza, previste dalla normativa nazionale e regionale".

"Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio biologico naturale che caratterizza il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE, presenti nel territorio del Parco

...

3. Sono, in particolare, protetti i seguenti habitat:

- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnus*
- 5130 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
- 5210 Formazioni di ginepri
- 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (stupenda fioritura di orchidee *)
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
- 6410 Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
- 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei
- 8240* Pavimenti calcarei
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
- 9180* Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex*”.

“Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

...

2. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle specie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono, in particolare, rigorosamente protette le seguenti specie: ...

...

4. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali: ...”

“Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. La gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE e successive modifiche e integrazioni. Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali (IUCN) dei diversi taxa, e dei relativi habitat. In particolare, sono segnatamente individuate come specie di prioritaria importanza per il Parco:

•

- ...
- Chiroptera (tutte le specie)

- ...
- *Muscardinus avellanarius*
- ...
- *Hystrix cristata*
- *Carnivora* (tutte le specie)
- *Accipitriformes* (tutte le specie)
- *Falconiformes* (tutte le specie)
- *Crex crex*
- *Strigiformes* (tutte le specie)
- *Caprimulgus europaeus*
- *Coraciiformes* (tutte le specie)
- ...
- *Lullula arborea*
- ...
- *Anthus campestris*
- ...
- *Lanius collurio*
- *Emberiza hortulana*
- *Emys orbicularis*
- ...
- *Triturus carnifex*
- ...
- *Speleomantes italicus*
- *Bombina pachypus*
- *Leuciscus souffia*
- *Chondrostoma genei*
- *Barbus plebejus*
- *Barbus meridionalis*
- *Cobitis taenia*
- ...
- *Cerambyx cerdo*
- ...
- *Lucanus cervus*
- ...
- *Coenagrion mercuriale ssp. castellanii*
- ...
- *Oxygastra curtisii*
- ...
- *Zerynthia polyxena*
- ...
- *Maculinea arion*
- ...
- *Austropotamobius pallipes*
- ...

2. L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Perdix perdix*, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

L'eventuale reinserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.

Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti, con particolare riferimento a: *Anthus campestris*; *Lanius senator*; *Monticola solitarius*; *Petronia petronia*.”.

“Art. 37 Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349 e al danneggiamento di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE di cui agli artt. 727-bis e 733-bis del Codice Penale e le altre eventuali sanzioni

previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano Territoriale e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 30 della L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie".

3.3 Complementarità con altri piani e progetti

Il PTP costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Bologna, a sua volta componente del Piano Paesistico Regionale ed è, pertanto, sovraordinato rispetto alla pianificazione comunale (Piani Strutturali Comunali).

3.4 Uso delle risorse naturali

Le azioni derivanti dall'attuazione del PTP prevedono l'utilizzo di risorse naturali, nei seguenti casi:

"Art. 5 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/05, è elaborato contestualmente al presente Piano e approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione. 4.

2. Il Regolamento del Parco:

disciplina le attività consentite nel parco e nell'area contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel presente Piano;

definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nell'area contigua e per l'attività venatoria nelle aree contigue, nel rispetto delle norme vigenti;

disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;

disciplina le modalità per l'esercizio della pesca;

...".

Gli indirizzi per la regolamentazione dell'attività venatoria, della pesca e della raccolta dei prodotti spontanei della terra sono trattati nei seguenti articoli:

"Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

...

7. Nel territorio del Parco la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata, fatto salvo quanto previsto dalle presenti Norme, in particolare il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco, salvo in questi ultimi tre casi particolari prescrizioni poste dal Regolamento del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di gestione. La raccolta può, inoltre, avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco che deve indicare le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti. L'Ente di gestione può altresì autorizzare, tramite il Regolamento del Parco, la raccolta di semi per la produzione di plantule di origine certificata, compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

8. La raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco può avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo, comunque, da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse oggetto di prelievo. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative eventualmente necessarie.

...".

La raccolta delle specie tutelate dalla direttiva 92/43/CEE e delle specie caratterizzanti gli habitat tutelati dalla direttiva stessa è vietata dallo stesso articolo 12, ai già citati commi 2 e 5.

"Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

...

8. Nelle zone di Parco l'attività venatoria è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Nelle aree contigue l'esercizio venatorio è ammesso, nel rispetto delle leggi vigenti, in regime di caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua, come stabilito dall'art. 38 della L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui alle presenti Norme e dei limiti particolari e delle misure di disciplina stabiliti dal Regolamento

del Parco, fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria e del numero di appostamenti fissi esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano e l'obbligo di garantire, attraverso le misure di disciplina dell'attività venatoria e la densità venatoria ammissibile, una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.

L'attività venatoria viene esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e dell'area contigua. La regolamentazione dell'attività venatoria deve perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

La regolamentazione della caccia deve avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nella L. n. 394/91 e nella L.R. n. 8/94 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività venatoria sia alle specie stanziali sia alle specie migratrici deve attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

9. Nelle zone A e B di Parco la pesca sportiva è vietata, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. L'esercizio della pesca sportiva nelle zone C di parco e nell'area contigua è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, secondo modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco, che deve prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente comma 1.

E' vietato immettere o rilasciare dopo la cattura specie ittiche alloctone, in acque di qualsiasi tipo.

Il Regolamento del Parco deve, inoltre, provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare maggiore tutela alle specie ittiche di cui al precedente comma 1.

Le azioni in materia di pesca sportiva devono, inoltre, favorire, anche con incentivi, la cattura di specie ittiche alloctone dannose o infestanti.

...”.

Tutti gli articoli riportati, oltre a richiamare nei già citati commi iniziali specifiche tutele per le specie incluse negli allegati delle direttive 09/147/UE e 92/43/CEE, richiedono al regolamento del Parco la massima attenzione ad evitare possibili danneggiamenti a dette specie.

3.5 Produzione di rifiuti

Le azioni derivanti dall'attuazione del PTP non prevedono, nello specifico, la produzione di rifiuti.

In ogni caso, la produzione di rifiuti sarà valutata in fase di valutazione di incidenza delle opere da realizzare.

3.6 Inquinamento e disturbi ambientali

Le azioni derivanti dall'attuazione delle previsioni del PTP non determinano particolari inquinamenti.

Le attività di conservazione e gestione degli habitat possono determinare locali “disturbi” ambientali, ma ogni attività prevista dal PTP ha come obiettivo specifico la conservazione proprio degli habitat tutelati dalla direttiva 92/43/CEE e delle specie tutelate dalla direttiva stessa e dalla direttiva 09/147/UE.

In ogni caso, eventuali inquinamenti e disturbi ambientali saranno valutati in fase di valutazione di incidenza degli interventi da realizzare.

3.7 Rischio di incidenti

Le opere realizzate in attuazione al PTP non sono a particolare rischio di incidente.

Laddove previsto dalla normativa vigente, saranno corredate da un apposito piano di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 494/96 e il rischio di danneggiamento degli elementi tutelati dalle direttive 09/147/UE e 92/43/CEE sarà valutato in fase di valutazione di incidenza degli interventi da realizzare.

4. AREA VASTA DI INFLUENZA DEL PROGETTO – INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Componenti abiotiche

Gli habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE (all. I) e fortemente caratterizzati da aspetti geologici, presenti nel sito, sono 5, di cui tre prioritari (*):

- 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)
- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
- 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei
- 8240* Pavimenti calcarei
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

4.2 Componenti biotiche

4.2.1 Vegetazione

Nella stazione sono presenti 16 habitat protetti dall'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, caratterizzati da aspetti vegetazionali.

La conservazione di tali habitat è obiettivo primario per l'Unione Europea e per gli Stati membri, anche attraverso finanziamenti per progetti di recupero e tutela.

Tra questi habitat protetti, 5 risultano a priorità di conservazione, ai sensi della stessa Direttiva 92/43/CEE (*).

Gli habitat protetti dalla direttiva 92/43/CEE (all. I) e fortemente caratterizzati da aspetti vegetazionali, ricompresi nel SIC, sono:

- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnus*
- 5130 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
- 5210 Formazioni di ginepri
- 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (stupenda fioritura di orchidee *)
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
- 6410 Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
- 9180* Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex*

4.2.2 Flora

Una specie è protetta dalla Direttiva 92/43/CEE, allegato II, si tratta di:

- Barbone adriatico (*Himantoglossum adriaticum*), orchidea che vegeta su suoli calcarei nelle radure, al margine dei boschi, ai bordi delle carraie e delle strade a bassissimo traffico.

4.2.3 Fauna

Allegato II Dir. 92/43/CEE

Nel Parco della Vena del Gesso sono presenti 25 specie animali tutelate ai sensi dell'allegato II della direttiva 92/43/CEE.

Tra queste vi sono 1 specie di Molluschi, 1 specie di Crostacei, 6 specie di Insetti, 4 specie di Pesci, 2 specie di Anfibi, 1 specie di Rettili e 9 specie di Mammiferi.

Mollusca

Specie
<i>Vertigo angustior</i>

Crustacea

Specie
<i>Austropotamobius pallipes</i>

Insecta

Specie
<i>Callimorpha quadripunctaria</i> *
<i>Osmoderma eremita</i> *
<i>Lucanus cervus</i>
<i>Cerambyx cerdo</i>
<i>Coenagrion mercuriale</i> ssp. <i>castellanii</i>
<i>Oxygastra curtisii</i>

Osteichthyes

Specie
<i>Rutilus rubilio</i>
<i>Chondrostoma genei</i>
<i>Barbus plebejus</i>
<i>Cobitis taenia</i>

Amphibia

Specie
<i>Triturus carnifex</i>
<i>Bombina variegata</i>

Reptilia

Specie
<i>Emys orbicularis</i>

Mammalia

Specie
<i>Rhinolophus hipposideros</i>
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
<i>Rhinolophus euryale</i>
<i>Myotis blythii</i>
<i>Myotis emarginatus</i>
<i>Myotis myotis</i>
<i>Barbastella barbastellus</i>
<i>Miniopterus schreibersii</i>
<i>Canis lupus*</i>

Allegato I Direttiva 79/409/CEE (allegato I)

Nel sito Vena del Gesso Romagnola sono presenti 28 specie di Uccelli tutelate ai sensi dell'allegato I della direttiva 79/409/CEE; di queste ve ne sono 3 stanziali, 11 nidificanti, 3 svernanti e 26 di passo durante le migrazioni o gli erratismi.

Specie

Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Pandion haliaetus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Grus grus
Crex crex
Larus melanocephalus
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Coracias garrulus

Fenologia

M
M
M
M
N, M
M
M
N, M
M
M, W
N, M
M
M
M
S, N, M, W
M
M
M
S, N
N, M
N, M
M

<i>Calandrella brachydactyla</i>	M
<i>Lullula arborea</i>	N, M, W
<i>Anthus campestris</i>	N, M
<i>Sylvia undata</i>	S, N
<i>Lanius collurio</i>	N, M
<i>Emberiza hortulana</i>	N, M

4.3 Connessioni ecologiche

Il Piano Territoriale del Parco riguarda tutto il territorio incluso nel parco e nell'area contigua e tutte le attività che in esso si svolgono; di conseguenza, tale Piano ha interferenza con le connessioni ecologiche ad ogni livello, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista ecosistemico.

Per quanto riguarda la connessione fisica, il territorio del Parco presenta notevole continuità, non essendo i quattro settori dell'emergenza gessosa separati da pesanti infrastrutture nel fondovalle; soltanto strade a basso traffico (in particolare in orari notturni) e campagne coltivate (frutteti, vigneti) occupano le aree contigue ai corsi d'acqua che solcano la Vena del Gesso. Nessuna previsione del Piano Territoriale danneggia tale importante continuità ambientale che risulta, anzi, garantita nel tempo proprio dalle norme relative all'utilizzo del suolo in tali ambiti e al divieto di costruire infrastrutture viarie o tecnologiche capaci di interrompere le connessioni ecologiche.

Per quanto riguarda le connessioni ecosistemiche, ossia i rapporti tra le diverse specie e tra le specie e gli habitat, all'interno del sito, non si ritiene che le previsioni del Piano Territoriale possano arrecare alterazioni, come di seguito evidenziato, ma, anzi, che possano migliorare tali connessioni ripristinando e riequilibrando alcuni fondamentali aspetti dell'ecosistema. Ciò risulta, infatti, una delle più importanti finalità dell'area protetta, fissata dalla stessa legge istitutiva.

Sono di seguito evidenziati gli elementi previsionali del Piano tesi a migliorare tali connessioni ecosistemiche.

Conservazione di habitat

- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*: diversificazione delle golene, con realizzazione di zone umide di ristagno;
- Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix eleagnos*: limitazione degli interventi di controllo per motivi di sicurezza idraulica allo stretto necessario per garantire la pubblica incolumità; mantenimento dei ghiaietti;
- Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei: eventuale controllo della vegetazione arborea per il mantenimento degli arbusteti;
- Formazioni di ginepri: eventuale controllo della vegetazione arborea per il mantenimento degli arbusteti;
- Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*) *: controllo della vegetazione esotica ombreggiante (rimboschimenti di conifere alloctone);
- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) con stupenda fioritura di orchidee *: eventuale controllo della vegetazione erbacea per il mantenimento delle praterie;
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) *: eventuale controllo della vegetazione erbacea per il mantenimento delle praterie;
- Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*): eventuale controllo della vegetazione erbacea per il mantenimento delle praterie;
- Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*): controllo della vegetazione erbacea per il mantenimento delle praterie;

- Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei: eventuale controllo della vegetazione rampicante;
- Grotte non ancora sfruttate a livello turistico: controllo e tutela delle acque connesse al sistema carsico sotterraneo;
- Boschi orientali di quercia bianca *: divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;
- Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae* *: limitazione degli interventi di controllo per motivi di sicurezza idraulica allo stretto necessario per garantire la pubblica incolumità; divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;
- Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion* *: divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;
- Foreste di *Castanea sativa*: divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche;
- Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*: divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche; limitazione degli interventi di controllo per motivi di sicurezza idraulica allo stretto necessario per garantire la pubblica incolumità;
- Foreste di *Quercus ilex*: divieto di ceduzione per i boschi in zona B con queste caratteristiche.

Habitat da ripristinare

- diradamento selettivo dei rimboschimenti di conifere esotiche, per eliminare le piante alloctone, lasciando gli alberi autoctoni già presenti;
- taglio raso di tutti gli esemplari di *Juglans nigra*, per accelerare la ripresa della vegetazione naturale, nei fondi delle doline.

Conservazione di specie vegetali

Polystichum lonchitis: prelievo delle spore, germinazione e ripopolamento negli abissi dei Gessi di Brisighella, Rontana e Castelnuovo;

Ranunculus trichophyllus: introduzione in laghetti irrigui e stagni;

Typha minima: reintroduzione nei greti del Torrente Senio e del Torrente Sintria; introduzione nelle aree fangose delle risorgenti del Carné in zona Ca' Piantè;

Asplenium hemionitis: reintroduzione in ingressi di grotte idonei.

Conservazione di specie animali

Chiroptera: mantenimento del mosaico ambientale; chiusura degli accessi alle grotte frequentate; incentivazione delle tecniche agricole biologiche;

Arvicola terrestris: conservazione della palude allo sbocco del Rio Basino nelle argille; ripristino di aree palustri lungo i principali corsi d'acqua (Fiume Santerno, Torrente Senio); ripristino delle aree palustri nel fondovalle delle aree calanchive;

Muscardinus avellanarius: mantenimento del mosaico ambientale;

Eliomys quercinus: mantenimento del mosaico ambientale;

Hystrix cristata: mantenimento del mosaico ambientale; introduzione di limiti di velocità lungo le strade provinciali che attraversano il territorio del parco;

Canis lupus: intensificazione dei controlli per il rispetto del divieto di transito lungo le strade forestali; introduzione del divieto di effettuare il motocross e il fuoristrada;

Circus pygargus: conservazione e mantenimento delle praterie, in particolare in aree calanchive;

Buteo buteo: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; diminuzione dell'uso di rodenticidi;

Pernis apivorus: interrimento o isolamento delle linee elettriche in prossimità dei tralicci; conservazione dei rimboschimenti di conifere;

Accipiter nisus: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; conservazione dei rimboschimenti di conifere;

Falco subbuteo: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; conservazione dei boschi ripariali ad alto fusto;

Falco tinnunculus: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; diminuzione dell'uso di rodenticidi;

Falco peregrinus: regolamentazione dell'escursionismo nelle rupi prossime ai nidi; interrimento delle linee elettriche;

Tyto alba: mantenimento della possibilità di nidificazione nelle case rurali ristrutturate; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; diminuzione dell'uso di rodenticidi;

Bubo bubo: regolamentazione dell'escursionismo nelle rupi prossime ai nidi; interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; diminuzione dell'uso di rodenticidi;

Otus scops: conservazione della presenza di alberi maturi ricchi di cavità; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; mantenimento dei prati e dei pascoli; conservazione dei boschi ripariali ad alto fusto;

Athene noctua: mantenimento della possibilità di nidificazione nelle case rurali ristrutturate; conservazione della presenza di alberi maturi ricchi di cavità; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto;

Asio otus: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; diminuzione dell'uso di rodenticidi;

Strix aluco: interrimento delle linee elettriche; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; diminuzione dell'uso di rodenticidi; conservazione della presenza di alberi maturi ricchi di cavità;

Caprimulgus europaeus: conservazione e mantenimento delle praterie, in particolare in aree calanchive; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto;

Alcedo atthis: mantenimento delle scarpate fluviali adatte alla nidificazione lungo i corsi d'acqua principali (fiume Santerno, torrente Senio, torrente Sintria) con asportazione della vegetazione;

Merops apiaster: mantenimento delle scarpate adatte alla nidificazione con asportazione della vegetazione; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto;

Upupa epops: incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; conservazione della presenza di alberi maturi ricchi di cavità;

Picidae: incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto; conservazione della presenza di alberi maturi ricchi di cavità; conservazione dei castagneti;

Lullula arborea: conservazione e mantenimento delle praterie, in particolare ai margini dei boschi;

Sylvia undata: conservazione degli arbusteti e della macchia mediterranea a sud dell'emergenza gessosa e sulle rupi esposte a meridione;

Certhia brachydactyla: conservazione dei castagneti;

Lanius collurio: conservazione o ripristino di siepi e filari in ambiente rurale; conservazione di fasce e bordure di vegetazione spontanea a bordo coltivo; incentivazione delle tecniche agricole biologiche; mantenimento delle forme tradizionali di agricoltura a basso impatto;

Emys orbicularis: mantenimento o incentivazione della naturalità dei laghetti irrigui;

Triturus carnifex: realizzazione di pozze e stagni privi di pesci;

Bombina pachypus: ripristino di pozze assolate lungo i corsi d'acqua minori;

Rana italica: mantenimento della diversità morfologica dei letti torrentizi (pozze laterali, salti, anse, ecc.);

Leuciscus souffia, *Chondrostoma genei*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*: mantenimento della diversità morfologica dei letti fluviali (letti di ciottoli e ghiaie, raschi, pozze e salti, ecc.);

Cobitis taenia: mantenimento della diversità morfologica dei letti fluviali (letti di sabbia e fango, pozze marginali).

4.4 Incidenza delle previsioni del PTP sugli elementi tutelati da Rete Natura 2000

Tutto ciò premesso, viene di seguito evidenziato come il Piano Territoriale tenga conto di tutte le possibili esigenze di tutela degli elementi del sito della Rete Natura 2000 ricadenti entro il perimetro del Parco.

Le norme tecniche di attuazione proposte tengono debitamente conto delle esigenze di tutela degli elementi protetti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 09/147/UE.

Art. 1 Finalità del parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano Territoriale

1. Il Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola (Parco) è stato istituito con legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10, al fine di garantire:

“a) la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 09/147/UE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e ai fenomeni carsici, alle grotte e ai sistemi di cavità sotterranee della Vena del Gesso Romagnola;

...

3. ...

Il Piano attua, inoltre:

- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 09/147/UE;

- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE.

...

Art. 5 Regolamento del Parco

...

2. Il Regolamento del Parco:

...

- acquisisce integralmente ed attua gli aspetti normativi delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”.

Art. 6 Piano di Gestione e Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011

1. Le previsioni del Piano di Gestione e delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, approvati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE sono prevalenti su quanto eventualmente diversamente stabilito dal presente Piano Territoriale.

2. Le previsioni normative delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola” sono integralmente recepite ed attuate dal Regolamento del Parco.

...

Art. 8 Procedure autorizzative

...

3. **Valutazioni di Incidenza di piani e progetti sul sito IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”**

Nel territorio del parco e dell'area contigua, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale, l'Ente di gestione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/11, procede agli adempimenti relativi alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti il sito IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Non sono soggetti a valutazione di incidenza gli interventi previsti dal Piano di Gestione e dalle Misure Specifiche di Conservazione del sito stesso.

Art. 9 Tutela e gestione delle aree carsiche

...

3. Si considerano grotte esistenti quelle regolarmente registrate al "Catasto delle cavità naturali dell'Emilia Romagna", conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell' Emilia-Romagna (FSRER); copia aggiornata del catasto delle grotte presenti nell'area del Parco comprendente l'ubicazione su CTR 1/5000 degli ingressi, delle risorgenti, delle doline, delle valli cieche, delle forre e di tutte le manifestazioni carsiche sia ipogee che epigee è depositato presso il Parco. **Tutte le grotte presenti nel catasto sono identificate con il codice 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico" quali habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43CEE e come tali soggette alla tutela ed alla valutazione di incidenza, previste dalla normativa nazionale e regionale.**

4. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di questi ambienti (sia in superficie che sottoterra) geologicamente, biologicamente, paesaggisticamente e strutturalmente complessi. Deve essere posta particolare attenzione alla conservazione dei sistemi idrografici, inclusi i sistemi afferenti, ed alla qualità delle acque, nonché al mantenimento delle aperture, utili ai Chiroteri e caratterizzate da presenze vegetazionali rilevanti, nonché fondamentali per il mantenimento del caratteristico microclima degli ipogei.

...

6. Sono, in particolare, protetti i seguenti siti carsici:

- Tana della Volpe
- Tanaccia
- Grotta Biagi
- Grotta Brussi
- Dolina dei Buchi sotto Ca' Varnello
- Buchi di Monte Rontana
- Dolina sotto Ca' Antesi
- Grotta di Selva
- Valle cieca di Ca' Piantè
- Dolina laterale dell'Abisso Peroni
- Risorgente del Rio Cavinale
- Buco 1 di Monte Mauro
- Dolina a Nord della Pieve di Monte Mauro
- Grotta sotto Ca' Castellina
- Grotta della Befana
- Grotta della Lucerna
- Doline Est di Ca' Virla
- Grotta della Colombaia ed ER RA 389 Grotta del Pilastrino
- Dolina a Ovest della Grotta della Colombaia
- Valle cieca del Rio Stella
- Risorgente del Rio Basino
- Grotta Nera
- Doline sotto la ex-scuola dei Crivellari
- Dolina della Grotta a Ovest dei Crivellari
- Cava di Monte Tondo
- Grotta del Re Tiberio / Abisso Cinquanta
- Abisso tre Anelli
- Inghiottitoio del Re Tiberio
- Abisso Mezzano
- Grotta alta che soffia
- Buca Romagna
- Grotta Enrica
- Grotta a ovest dei Crivellari
- Grotta Grande dei Crivellari
- Grotta uno di Ca' Boschetti
- Grotta due di Ca' Boschetti
- Risorgente a nord ovest di Ca' Boschetti
- Grotta a W di Ca' Siepe
- Risorgente del Monteroni
- Risorgente delle Banzole

- Cava SPES
- Sistema Carsico del Rio Sgarba
- Grotta di Monte La Pieve
- Dolina di Pogianeto

Art. 10 Tutela e gestione del patrimonio geologico

...

3. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico, anche mediante il mantenimento di assetti vegetazionali atti a garantirne un'adeguata visibilità, **laddove ciò non contrasti con quanto stabilito dalle presenti norme in materia di conservazione del patrimonio biologico e, in particolare, con quanto stabilito dagli strumenti di gestione del sito IT4070011.**

Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e semi-naturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio biologico naturale che caratterizza il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, devono essere perseguiti, **in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e semi-naturali inclusi nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e degli habitat delle specie di interesse conservazionistico comunitario incluse nell'allegato II della stessa Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE, presenti nel territorio del Parco.**

2. Sono, inoltre, tutelati in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle Aree Protette, gli habitat che ospitano le formazioni vegetali prioritarie per il Parco e le specie indicate come particolarmente protette ai successivi artt. 12 e 13 delle presenti Norme.

3. Sono, in particolare, protetti i seguenti habitat:

- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3240 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix elaeagnus*
- 5130 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
- 5210 Formazioni di ginepri
- 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (*Alyso-Sedion albi*)
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco Brometalia*) (stupenda fioritura di orchidee *)
- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
- 6410 Praterie in cui è presente la *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (*Cratoneurion*)
- 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei
- 8240* Pavimenti calcarei
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
- 91E0* Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*
- 9180* Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*
- 9260 Foreste di *Castanea sativa*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex*

Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

...

2. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle specie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e alle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono, in particolare rigorosamente protette le seguenti specie:

...

4. Nel territorio del parco e dell'area contigua, oltre alle formazioni vegetali espressamente incluse nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono di interesse conservazionistico prioritario le seguenti formazioni vegetali:

...

5. Il Regolamento del Parco definisce puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione, la tutela e l'ampliamento di areale distributivo delle specie e delle formazioni vegetali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. La gestione faunistica è finalizzata alla conservazione della diversità genetica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, nonché alla tutela degli habitat indispensabili alla loro sopravvivenza e riproduzione, promuovendo a tal fine ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi e piani di tutela. Il patrimonio faunistico del Parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e mediante misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e degli habitat potenzialmente idonei in base alle caratteristiche ecologiche delle specie. **Sono da ritenere prioritari gli interventi e le misure che promuovono la tutela della diversità delle zoocenosi e la specifica protezione delle specie di maggiore interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della L. 157/92, nonché negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni e nell'allegato I della Direttiva 09/147/UE e successive modifiche e integrazioni.** Sono, inoltre, da ritenersi prioritari gli interventi volti alla conservazione delle specie minacciate o rare incluse nelle Liste Rosse locali, nazionali o internazionali (IUCN) dei diversi taxa, e dei relativi habitat.

...

2. **L'eventuale reintroduzione delle specie estinte nell'ultimo secolo, prioritariamente di *Perdix perdix*, è oggetto di studi, analisi e interventi da parte dell'Ente di gestione, in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti e dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.** L'eventuale reinserimento di dette specie deve avvenire secondo uno specifico progetto che ne stabilisca le modalità attuative.

Devono, inoltre, essere favoriti gli habitat di nidificazione ed alimentazione e le condizioni ambientali necessarie all'insediamento per le specie ornitiche nidificanti estinte e di specie rare e minacciate potenzialmente nidificanti, con particolare riferimento a: *Anthus campestris*; *Lanius senator*; *Monticola solitarius*; *Petronia petronia*.

...

Art. 15 Tutela delle acque e direttive per la gestione della rete dei corsi d'acqua

...

4. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte degli Enti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale, **mantenere le rive parzialmente franate e le piccole scarpate al fine di favorire la nidificazione di *Alcedo atthis*, *Merops apiaster* e *Riparia riparia***, creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantirne la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici. In particolare, ogni eventuale nuovo intervento di sbarramento longitudinale dei corsi d'acqua, di cui sia dimostrata la necessità a fronte di accertata minaccia alla sicurezza delle persone e delle opere, deve essere accompagnato da idonee rampe di risalita per l'ittiofauna.

I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua devono essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale del 6 settembre 1994, n. 3939.

...

6. **L'Ente di gestione, anche con propri interventi mirati, favorirà il mantenimento o la ricostruzione di ambienti idonei alla vita e alla riproduzione delle specie ittiche di cui al precedente art. 13, comma 1.**

...

Art. 23 Zone A di protezione integrale

1. Le zone A di protezione integrale comprendono la rupe della riva di San Biagio; la risorgente del rio Basino; le rupi di monte Mauro; la risorgente del rio Cavinale. Rappresentano le aree superficiali del Parco che possiedono il maggior grado di naturalità ed equilibrio, grazie anche alla presenza di siti difficilmente accessibili; **ospitano alcune delle specie di prioritaria**

importanza conservazionistica locale e comunitaria e alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi, pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, foreste di Quercus ilex).

2. Nelle zone A l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici è vietato, compresa l'attività venatoria. L'accesso è consentito esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli ambienti carsici ed ipogei è consentito ai gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla L.R. 9 aprile 1985, n. 12 "Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico"), o ad altri gruppi speleologici specificamente autorizzati dall'Ente di gestione.

3. Limitatamente alle zone A di Monte Mauro e della Riva di San Biagio, l'accesso è consentito lungo i sentieri CAI esistenti, da cui è rigorosamente vietato uscire. È, altresì, vietato aprire nuovi sentieri o modificare il tracciato di quelli esistenti.

...

Art. 24 Zone B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale comprendono rupi ed emergenze gessose; aree a vegetazione naturale (aree boscate, arbustate o a gariga); ingressi delle grotte e doline. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità, ma non sempre in equilibrio, e gli accessi ai sistemi sotterranei della Vena del Gesso Romagnola; ospitano molte delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria ed alcuni habitat di importanza comunitaria (oltre a quelli già citati per la zona A, formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia, con stupenda fioritura di orchidee, praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae, grotte non ancora sfruttate a livello turistico, sorgenti pietrificanti con formazione di tufo Cratoneurion, pavimenti calcarei, boschi orientali di quercia bianca, foreste di versanti, valloni e ghiaioni del Tilio-Acerion, foreste di Castanea sativa).

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli elementi geologici, degli habitat e delle specie di prioritaria importanza indicati agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 delle presenti Norme.

2. Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e, in generale, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti culturali esistenti;

- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei, fatte salve eventuali operazioni di disostruzione speleologica specificatamente autorizzate dall'Ente di gestione o eseguite per motivi di soccorso speleologico;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;

- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;

- l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;

- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
 - l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche, comprese le strade e le piste forestali, ad eccezione di quelle eventualmente concesse per gli interventi di taglio finalizzati alla conversione ad alto fusto regolarmente approvati dall'Ente di gestione;
 - la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
 - l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
 - la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
 - la ceduzione dei castagneti da frutto e il taglio per utilizzazione dei boschi cedui;
 - l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità, che non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, e dei tronchi abbattuti al suolo;
 - lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
 - il diserbo chimico;
 - l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
 - l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
 - **qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme;**
 - la raccolta dei funghi e dei tartufi;
 - l'introduzione di cani senza guinzaglio, ad eccezione di quanto stabilito al precedente art. 12;
 - la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio o da parte dei proprietari e conduttori dei terreni;
 - il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
 - l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
 - lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
 - l'accensione di fuochi all'aperto, compresi i giochi pirotecnici.
3. In tutte le zone B sono consentiti:
- sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, ad eccezione della demolizione e ricostruzione, senza modifiche di destinazione d'uso, tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attività istituzionali del Parco o a servizio delle attività agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;
 - gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;
 - il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato alla conversione all'alto fusto;
 - gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
 - la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
 - le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
 - gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di gestione;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
 - le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
 - la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - le attività di escursionismo ed osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano Territoriale, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- **le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.**

...

Art. 25 Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione e valorizzazione agro ambientale sono zone prevalentemente calanchive e zone ad uso agricolo. Rappresentano zone immediatamente circostanti l'emergenza gessosa, caratterizzate da agricoltura tradizionale, con colture largamente inframmezzate da residui habitat naturali, quali siepi, macchie boscate, praterie secondarie e rupi gessose, in territori che hanno subito la secolare attività dell'uomo; **ospitano alcune delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria, oltre ad alcuni habitat di importanza comunitaria (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia con stupenda fioritura di orchidee, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-Brachypodietea, Praterie magre da fieno a bassa altitudine Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, praterie con Molinia su terreni calcarei torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae).**

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; **gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli elementi geologici, degli habitat e delle specie di prioritaria importanza indicati agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 delle presenti Norme.**

2. In tutte le zone C sono vietati:

- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;
- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
- l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- la ceduzione dei castagneti da frutto;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- il diserbo chimico lungo strade, carraie, sentieri;
- l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- l'attività venatoria e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 per le attività agricole;

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 25;

- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

3. In tutte le zone C sono consentiti:

- interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;

- nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle attività agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun Comune, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti, dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie del luogo;

- gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;

- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di gestione;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;

- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano Territoriale, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;

- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attività colturali;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- la difesa antiparassitaria nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;

- il diserbo chimico nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;

- la concimazione nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;

- l'uso di concimi chimici nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori possono essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;

- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. del 24 aprile 1995, n. 50, e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale; nel caso di utilizzo di sistemi temporanei (teli in polietilene ed in triacetato) giustificato dalle corrette pratiche agronomiche, il coltivatore deve comunicare preventivamente all'Ente di gestione la modalità ed il luogo di smaltimento dei materiali impiegati;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile); l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potrà essere autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione condotti o progettati direttamente dall'Ente di gestione;
- interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico dei fabbricati esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

...

Art. 26 Zone D urbanizzate

2. Il presente Piano stabilisce i seguenti indirizzi per le zone D:

...

Art. 27 Aree contigue

1. Le aree contigue (AC) di promozione dello sviluppo locale ecosostenibile non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono le aree agricole distanti dall'emergenza gessosa, caratterizzate da un'agricoltura maggiormente specializzata, con dominanza delle colture legnose e minore diffusione degli habitat naturali residui e i tratti di corsi d'acqua appenninici principali che attraversano in direzione sud-nord la Vena del Gesso Romagnola, caratterizzandone il paesaggio con ampie fratture ed **ospitando alcune delle specie di prioritaria importanza locale e comunitaria, oltre ad habitat di importanza comunitaria (foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*)**. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano Territoriale fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità della Vena del Gesso romagnola e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

In tali aree il Piano Territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dai Piani Strutturali Comunali nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla-osta dell'Ente di gestione, laddove previsto dall'art. 8 delle presenti Norme; **gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi del presente articolo, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli elementi geologici,**

degli habitat e delle specie di prioritaria importanza indicati agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 delle presenti Norme.

2. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla rinaturalizzazione di ambienti antropizzati, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. In tutte le aree contigue sono vietati:

- l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavità naturali;
- la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
- la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
- l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno nelle aree esondabili e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici;
- l'interruzione della continuità idrica del corso d'acqua e la modifica della morfologia dell'alveo fluviale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati, fermo restando il rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
- l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti e fossi in una fascia di almeno 10 metri da ciascuna sponda;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole aree calanchive.
- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi, ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 4.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente, quali interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica;
- gli interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del suolo;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dal Regolamento del Parco e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- la ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi carsici, nonché le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988; l'accesso alle grotte è altresì consentito per esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici è consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e di ampliamento e nuova costruzione per le esigenze delle aziende agricole, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

...

6. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate le aree PP di area contigua sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

AC.FLU - corsi d'acqua;

AC.CAL - calanchi;

328

AC.AGR - aree agricole;

AC.CAV – aree di cava in attività.

7. Le sottozone AC.FLU comprendono i tratti del torrente Sintria, del torrente Senio, del fiume Santerno compresi nell'area protetta, in tali sottozone il Piano Territoriale persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla tutela delle fasce marginali a foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*, foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*.

8 In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;
- **qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.2;**
- la circolazione veicolare, eccetto che per esclusivo uso di servizio.

9 In tali sottozone sono consentiti:

- le normali operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, secondo le modalità specificate dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica, per la garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; per il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; per il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
- la manutenzione dei sentieri esistenti e la realizzazione dei sentieri e delle strutture di progetto del presente Piano Territoriale;
- le attività di pesca sportiva, esercitate nel rispetto di norme, modi e tempi stabiliti dal Regolamento del Parco;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati al prelievo idrico irriguo o idropotabile e per eventuali bacini allagati ripristinati nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua, comunque sottoposta a nulla osta dell'Ente di gestione.

10. Le sottozone AC.CAL comprendono le parti alte degli anfiteatri calanchivi meglio conservati dei sistemi del Rio Chiè, del Rio dei Bo, del Rio Ferrato, del Rio Basino, del Rio Gambellaro, del Rio Mescola compresi nell'area protetta, in tali sottozone il Piano Territoriale persegue i propri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale, con particolare riferimento alla **tutela delle geomorfologie naturali tipiche dei calanchi, alle formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo Festuco Brometalia con stupenda fioritura di orchidee ed ai percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-Brachypodietea.**

11. In tali sottozone sono, inoltre, vietati:

- l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e, in generale, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio ed al mantenimento degli assetti culturali esistenti;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
- la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- il diserbo chimico;
- l'uso di concimi chimici;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- l'utilizzazione di impianti fissi e mobili per la protezione delle colture orticole;
- la raccolta e l'asportazione di flora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 per le attività agricole;
- **qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatto salvo quanto di seguito stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del presente art. 25.**

- 12. In tali sottozone sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di escursionismo e osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- la difesa antiparassitaria nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale;

- la concimazione nei soli coltivi esistenti alla data di adozione del presente Piano Territoriale con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- l'utilizzo dei boschi cedui;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione condotti o progettati direttamente dall'Ente di gestione;
- interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai margini dei coltivi;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dalle presenti Norme;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico dei fabbricati esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse strettamente locale, purché previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 11 delle presenti norme.

13. Le sottozone AC.AGR comprendono tutte le aree agricole non precedentemente normate; in tali sottozone sono ammesse le ordinarie attività agricole e le attività antropiche, fermo restando quanto diversamente sancito dalle presenti Norme e con l'attenzione che le attività di fertirrigazione e spandimento dei liquami, ove ammesse, avvengano in forme compatibili con il contiguo sistema idraulico dei corsi d'acqua e, in particolare, del Rio Stella e del Rio Sgarba, anche attraverso specifiche norme di comportamento da inserire nei piani che disciplinano il settore.

In tali sottozone AC.AGR deve essere perseguita l'azione di arricchimento del paesaggio agrario tendente a promuovere forme di agricoltura tradizionali oppure oggi scomparse (olivicoltura, allevamento estensivo di ovini e bovini appartenenti alla razza romagnola in prati stabili; coltivazione di vitigni tipici con conduzione a piantata), anche tramite l'utilizzo, in forma prioritaria, di finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati all'incentivazione dell'agricoltura.

La pianificazione locale deve favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti (stagni irrigui, stagni in casse di colmata negli anfiteatri calanchivi, fossi, siepi, piantate, roccoli, grandi alberi isolati di pregio scientifico o monumentale), mediante individuazione e tutela degli stessi e mediante la ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema.

In questi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto.

14. La sottozona AC.CAV comprende la cava di Monte Tondo. In tale sottozona è consentito il mantenimento delle attività in essere, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni contenute nel piano di coltivazione e la destinazione finale ad utilizzi compatibili con le finalità del Parco e che non comportino danneggiamento o disturbo per gli ecosistemi naturali adiacenti. Al termine degli interventi di ripristino ambientale finale, le aree incluse nella sottozona AC.CAV sono destinate alla zona C.

...

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

...

7. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da **non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco**, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche.

...

Art. 32 Viabilità

...

4. In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, il transito lungo la Via Monte Mauro nel tratto compreso tra il parcheggio del Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina è riservato ai residenti nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e ai frontisti.

Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

...

3. In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, in tutte le zone di Parco e area contigua è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati o per motivi di servizio e vigilanza nonché per l'utilizzo agricolo di terreni.

II Sistema di Fruizione

Vengono di seguito valutate le possibili incidenze connesse alle previsioni di organizzazione della fruizione (turismo, educazione ambientale) effettuate dal Piano Territoriale, allo specifico capo III.

Art. 29 Aree e infrastrutture da destinare ad uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare ad uso pubblico finalizzato alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L.R. 6/05, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III ed all'elaborato P.3 del Piano Territoriale.

2. Al fine di garantire un efficiente sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:

- una serie di edifici e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita del Parco (art. 31);
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare o già attrezzate in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere. Tali aree sono articolate in: sentieri natura (finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio del Parco); percorsi cicloturistici; percorsi ippici; percorsi nautici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro e servizi); parcheggi (in appoggio al sistema generale di fruizione del Parco) (art. 31);
- un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 31).

Art. 30 Strutture del Parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato P.3 del Piano Territoriale, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti del Parco, il quale può porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione in zona di parco o di area contigua.

2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avviene tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai Piani urbanistici comunali vigenti. Soggetti attuatori degli interventi possono essere l'Ente di gestione, gli Enti in esso consorziati, altri Enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposite convenzioni con l'Ente di gestione alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa. Ogni area da recuperare è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti Norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento possono essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

3. Le strutture previste dal presente Piano Territoriale sono le seguenti:

S1 Centro Visite Rifugio Ca' Carné

S2 Centro Visite Palazzo Baronale di Tossignano

S3 Centro Visite della Casa Cantoniera di Borgo Rivola

S4 Museo Geologico all'aperto del Monticino

S5 Rocca di Brisighella e Torre dell'Orologio

S6 Rocca di Riolo Terme

S7 Giardino delle Erbe Officinali

S8 La Casa del Fiume

S9 La Tanaccia

S10 Grotta del Re Tiberio

S11 Gallerie dell'ex-cava Marana

S12 Grotta-miniera della Lucerna

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni:

S1 Centro Visite Rifugio Ca' Carné

Centro visite principale del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, gestione delle visite speleologiche alla Tanaccia, noleggio attrezzature, rifugio escursionistico, locanda, ristorante, bar, pic-nic, museo della fauna della Vena del Gesso romagnola, capanna Scout, campeggio estivo, palestra di arrampicata, sala conferenze, aula didattica multimediale, vetrina della sostenibilità.

S2 Centro Visite Palazzo Baronale di Tossignano

Centro visite del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, noleggio attrezzature, ostello, ristorante, bar, museo geologico della Vena del Gesso romagnola, sala conferenze, aula didattica laboratoriale sulla geologia.

S3 Centro Visite della Casa Cantoniera di Borgo Rivola

Centro visite del Parco, destinato all'accoglienza dei visitatori, informazioni, organizzazione di visite guidate, gestione delle visite speleologiche alla grotta del Re Tiberio, noleggio attrezzature, ristorante, bar, museo della speleologia nella Vena del Gesso romagnola, sala conferenze, aula didattica.

S4 Museo Geologico all'aperto del Monticino

Museo geologico all'aperto

S5 Rocca di Brisighella e Torre dell'Orologio

Museo dell'uomo sulla Vena del Gesso romagnola

S6 Rocca di Riolo Terme

Museo del paesaggio dell'Appennino faentino, Arca della Memoria

S7 Giardino delle Erbe Officinali

Giardino botanico, museo della flora della Vena del Gesso romagnola

S8 La Casa del Fiume

Punto informazioni, centro di documentazione sull'acqua e sull'ecosistema fluviale, ristorante, bar, ostello, palestra di MTB

S9 La Tanaccia

Grotta visitabile non turisticizzata di circa 400 metri

S10 La Grotta del Re Tiberio

Grotta visitabile con tratto turisticizzato di 60 metri e tratto non turisticizzato di 350 metri

S11 L'ex-cava Marana

Visite guidate, spettacoli ipogei

S12 La grotta-miniera della Lucerna

Visite guidate archeologiche

5. Punti Informativi del Parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del Parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizione esistenti nell'area. Non hanno, quindi, funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti relativi alle offerte per la fruizione e all'organizzazione della visita e del soggiorno, fornendo indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di prodotti del Parco, informazioni generali per la fruizione, informazioni logistiche e organizzative. Il punto informazioni è utile nelle località marginali al perimetro del Parco, dove non sono presenti strutture del Parco e dove non si prevede la realizzazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli, eccetera) o delegato a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, aziende agrituristiche, distributori di carburante, eccetera) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informazioni viene segnalato dall'Ente di gestione con una insegna esterna riconoscibile al visitatore, di tipologia unica per tutto il territorio del Parco.

Valutazione

S1 Centro Visite Rifugio Ca' Carné

Il centro visite Ca' Carné si trova nel cuore del Parco, in area di grande valenza ambientale per la presenza di habitat e specie tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di specie tutelate ai sensi delle direttiva 09/147/CE.

La gestione del centro visite Ca' Carné è improntata alla conservazione del patrimonio naturale e l'attività, ormai consolidata da 35 anni, non determina incidenze con gli elementi naturali e, in particolare, con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle citate direttive.

S2 Centro Visite Palazzo Baronale di Tossignano

Il centro visite si trova nel centro storico del paese di Tossignano, non ospita colonie di Chiroterri antropofili e, pertanto, il suo utilizzo non ha alcuna interferenza con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

S3 Centro Visite della Casa Cantoniera di Borgo Rivola

Il centro visite di prossima realizzazione si trova lungo la strada statale Casolana-Riolese, ai margini della frazione di Borgo Rivola e, pertanto, il suo utilizzo non ha alcuna interferenza con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

S4 Museo Geologico all'aperto del Monticino

Il Museo Geologico del Monticino si trova nel cuore del Parco, in area di grande valenza ambientale per la presenza di habitat tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di specie tutelate ai sensi delle direttiva 09/147/CE.

In particolare, gli habitat non subiscono alcun danno dal passaggio dei visitatori lungo i sentieri del museo all'aperto, mentre le specie di uccelli nidificanti potrebbero mostrare sensibilità a tale forma di disturbo. In realtà, la coppia nidificante di falco pellegrino, tollera perfettamente la presenza dei visitatori, in virtù, probabilmente, della collocazione del nido in posizione molto elevata alla sommità di un'imponente rupe verticale e, da ormai due anni, invola regolarmente i propri giovani.

S5 Rocca di Brisighella e Torre dell'Orologio

La Rocca e la Torre di Brisighella si trovano alla sommità di due rupi che dominano il centro storico di Brisighella. Nessuno dei due edifici è occupato da Chiroterri antropofili, se non, occasionalmente, la sosta di qualche esemplare di ferro di cavallo minore in alcune delle sale della Rocca in periodo autunnale. La fruizione dei due edifici e del sentiero che li collega non comporta alcuna incidenza sugli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

S6 Rocca di Riolo Terme

La Rocca si trova nel centro storico del paese di Riolo Terme, esterno al sito, non ospita colonie di Chiroterri antropofili e, pertanto, il suo utilizzo non ha alcuna interferenza con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

S7 Giardino delle Erbe Officinali

Il Giardino delle Erbe è un orto botanico completamente artificiale, esterno al sito. La sua fruizione non ha alcuna interferenza con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

S8 La Casa del Fiume

La Casa del Fiume si trova lungo le sponde del fiume Santerno, in area golenale, nei pressi del paese di Tossignano. L'area presenta habitat interessanti legati alla presenza del fiume e, come tale, necessita di una certa attenzione per quanto riguarda la fruizione, al fine di non danneggiare tale elemento.

Pertanto, si prescrive che i sentieri eventualmente sviluppati nelle pertinenze della Casa del Fiume non interessino i boschi ripariali del Santerno.

S9 La Tanaccia

La Tanaccia ospita alcune specie di Chiroteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, per la cui tutela è già oggetto di chiusura dal 1 novembre al 31 marzo.

Si prescrive di non variare tali date di interdizione all'accesso dei visitatori.

S10 La Grotta del Re Tiberio

La Grotta del Re Tiberio ospita alcune specie di Chiroteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, nel tratto interno. Il tratto iniziale di 60 metri attualmente oggetto di visite guidate durante tutto l'anno in orari diurni non ospita, se non occasionalmente e nei momenti di maggiore mobilità dei Chiroteri (fuori, quindi, dai periodi riproduttivo e invernale) alcuni esemplari isolati. Le visite al tratto iniziale, quindi, non creano alcun tipo di incidenza.

Poiché il Piano prevede la fruizione anche del tratto cosiddetto "storico", ossia dei circa 350 metri successivi ai 60 iniziali e poiché in questo tratto la grotta ospita alcune specie di Chiroteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, sarà necessario garantire un sufficiente periodo di tutela, in analogia con quanto già previsto per la Tanaccia, dal 1 novembre al 31 marzo.

Si prescrive di chiudere gli accessi dei visitatori al tratto "storico" dei 350 metri successivi al tratto iniziale di 60 metri dal 1 novembre al 31 marzo.

S11 L'ex-cava Marana

La galleria occidentale dell'ex-cava Marana non ospita, se non occasionalmente e nei momenti di maggiore mobilità dei Chiroteri (fuori, quindi, dai periodi riproduttivo e invernale) alcuni esemplari isolati, in particolare di *Myotis*. L'utilizzo della galleria artificiale nel mese di giugno e luglio per i concerti, quindi, non incide sulla presenza dei Chiroteri, che si concentra nei mesi primaverili e tardo estivi ed autunnali. Le visite guidate effettuate con le scolaresche nei mesi primaverili non comportano disturbo ai Chiroteri data la dimensione e l'altezza della galleria artificiale e, in particolare, dato che tali visite vengono effettuate senza l'utilizzo dell'illuminazione diffusa, ma con caschi illuminanti individuali.

Si prescrive di non effettuare spettacoli nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 31 maggio.

Si prescrive di continuare ad effettuare le visite guidate con l'utilizzo di caschi illuminanti individuali e senza l'impiego dell'impianto di illuminazione diffuso.

S12 La grotta-miniera della Lucerna

La grotta-miniera della Lucerna ospita la più importante colonia riproduttiva di ferro di cavallo Euriale dell'Italia settentrionale. Le femmine sono insediate nella cavità da maggio a settembre. Considerata la particolare umidità del sito, anche le visite guidate con finalità archeologica sarebbero da condurre nello stesso periodo.

Pertanto, si prescrive di non utilizzare la Lucerna per le visite guidate.

Art. 31 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione del Parco

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la collettiva fruizione del Parco, riportate dettagliatamente nell'elaborato P.3, distinguendo i relativi percorsi in:

- percorsi escursionistici;
- percorsi ciclistici;
- percorsi ippici;
- percorsi rafting;
- percorsi speleologici;
- aree di sosta;
- parcheggi.

2. Percorsi escursionistici.

Il presente Piano Territoriale individua 12 percorsi escursionistici (PN1-PN12), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I sentieri sono già esistenti, ma a vario titolo da risistemare. Gli itinerari individuati sono i seguenti:

PN1 L'anello del Carné;

PN2 L'anello di Monte Mauro;

PN3 L'anello della Riva di San Biagio;

PN4 L'anello di Monte Penzola;

PN5 La grande attraversata del Parco della Vena del Gesso;

PN6 Il sentiero CAI 511: Luigi Rava (non cartografato);

PN7 Il sentiero CAI 505: da Faenza alla Vena del Gesso e oltre (non cartografato);

PN8 Il sentiero CAI Luca Ghini: da Casalfiumanese alla Vena del Gesso (non cartografato);

PN9 Il Sentiero del Tempo (non cartografato);

PN10 L'Alta Via dei Parchi;

PN11 La Corolla delle Ginestre (non cartografato);

PN12 Il Sentiero dei Cristalli (non cartografato).

3. Percorsi ciclistici

Il presente Piano Territoriale individua quattro percorsi ciclistici, progettati in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza; uno è esistente, ma profondamente da risistemare (PC1), uno è esistente e in ottime condizioni (PC4), due sono interamente da allestire e sistemare, su tracciati già esistenti. I percorsi ciclistici individuati sono i seguenti:

PC1 La Corolla della Ginestre (non cartografato);

PC2 La Vena del Gesso Romagnola;

PC3 Rally MTB/Granfondo della Vena del Gesso

PC4 Ciclovía dei Gessi.

4. Percorsi equestri

Il presente Piano Territoriale individua due percorsi equestri, progettati in modo da poter compiere tratti ad anello di differente lunghezza; uno è esistente, ma profondamente da risistemare (PC1), uno è da realizzare (PC2). I percorsi equestri individuati sono i seguenti:

PE1 La Corolla della Ginestre (non cartografato);

PE2 La Vena del Gesso Romagnola.

5. Percorsi rafting

Il presente Piano di Stazione individua un percorso rafting (PR1), indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

Il percorso rafting è interamente da allestire e sistemare, in particolare per quanto riguarda gli accosti nautici. Il percorso rafting individuato è il seguente:

PR1 "Fiume Santerno".

6. Percorsi speleologici

Il presente Piano di Stazione individua tre percorsi speleologici (PS), nelle grotte visitabili già esistenti, indicandone puntualmente i limiti d'uso. Il Regolamento del Parco può proporre più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto delle presenti Norme.

I percorsi equestri individuati sono i seguenti:

PS1 "Tanaccia" (non cartografato);

PS2 "Grotta del Re Tiberio" (non cartografato);

PS3 "Gallerie dell'ex-cava Marana" (non cartografato).

7. Il turismo di fruizione del Parco deve essere condotto in modo sostenibile, in modo da non arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel Parco, favorendo le visite guidate e le escursioni didattiche. I percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 risultano, pertanto, così regolamentati:

PN1 libero; PN2 libero; PN3 libero; PN4 libero; PN5 libero; PN6 libero; PN7 libero; PN8 libero;

PN9 libero; PN10 libero; PN11 libero; PN12 libero; PC1 regolamentato; PC2 regolamentato;

PC3 regolamentato; PC4 regolamentato; PE1 libero; PE2 libero; PR1 limitato e regolamentato;

PS1 limitato e regolamentato; PS2 limitato e regolamentato; PS3 limitato e regolamentato.

Nei percorsi a fruizione limitata e regolamentata, prevista per i corsi d'acqua e le cavità ipogee in cui le particolari condizioni ambientali richiedono una maggiore cautela, l'accesso è consentito nelle modalità e nei periodi stagionali stabiliti dal Regolamento del Parco, solo per l'osservazione naturalistica ed esclusivamente sui percorsi pedonali segnalati e mediante visite guidate.

Nei percorsi a fruizione regolamentata, in cui occorre individuare forme di visita compatibili tra frequentazione e salvaguardia del territorio e delle proprietà private, l'accesso è consentito secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento del Parco.

Nei percorsi a fruizione libera l'accesso è consentito senza limitazioni temporali e quantitative.

8. Gli interventi sui percorsi di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6 devono essere realizzati secondo le caratteristiche paesistiche locali; nel caso in cui il percorso utilizzi in promiscuità strade rurali o argini di sezione inferiore ai metri lineari 3,5 devono essere previsti spazi in cui pedoni, ciclisti e cavalieri possano ritirarsi senza pericolo, disagio o danno delle attività produttive. Nelle adiacenze dei tracciati di cui ai citati commi 2, 3, 4, 5, 6 le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze dei fondi privati. L'attuazione dei progetti avviene tramite intervento diretto da parte dell'Ente di gestione o di uno o più Enti ad esso consorziati, secondo le norme dei Piani urbanistici comunali vigenti.

9. Il presente Piano Territoriale individua un'area birdwatching (BW), da realizzare presso il centro visite Rifugio Ca' Carnè, essendo il centro dedicato alla fauna del Parco. L'area individuata è:

BW1 "Rifugio Carnè" (cartografato con S1).

10. Il presente Piano Territoriale individua cinque punti panoramici (PP), due realizzati, due da realizzare. I punti panoramici individuati sono:

PP1 "Tossignano" – esistente (Geosito);

PP2 "Campiuno" - da realizzare;

PP3 "Giardino delle Erbe" – esistente (cartografato con S7);

PP4 "Zattaglia" – da realizzare

PP5 "Rio Chiè" – esistente.

11. Il presente Piano Territoriale individua sei aree attrezzate (AA), due esistenti, ma da risistemare, ed una da realizzare. Le aree attrezzate individuate sono:

AA1 "Rio Chiè" – esistente (cartografata con PP5);

AA2 "Centro Visite Rifugio Ca' Carnè" – esistente, da sistemare (cartografata con S1);

AA3 "Borgo Rivola Torrente Senio" - esistente;

AA4 "Castagnolo" - esistente;

AA5 "Centro Visite Palazzo Baronale" – da realizzare (cartografata con S2);

AA6 "Casa del Fiume" - esistente (cartografata con S8);

12. I 15 parcheggi individuati dal presente Piano di Stazione, sono già esistenti, ma talvolta da risistemare:

P1 Stazione Ferroviaria di Brisighella;

P2 Rocca di Brisighella;

P3 Monticino;

P4 Rio Chiè;

P5 Tanaccia;

P6 Centro Visite Ca' Carnè "basso";

P7 Centro Visite Ca' Carnè "alto";

P8 Monte Mauro Rio Stella;

P9 Monte Mauro Ca' Castellina;

P10 Borgo Rivola Torrente Senio;

P11 Borgo Rivola.

P12 Piazza Andrea Costa – Tossignano;

P13 La Quercia - Tossignano;

P14 La Gessi;

P15 Casa del Fiume - Rineggio;

I parcheggi non sono cartografati.

12. I parcheggi e le aree attrezzate devono essere mantenuti e realizzati con materiale a basso impatto ambientale, come:

- pavimentazione in sabbia, terra battuta o ghiaia stabilizzata rullata;

- lastricati permeabili;

- mattonate e pavimentazioni in laterizio non cementato o calcinato;

- pedane e passerelle in legno non trattato, eventualmente ricoperte di rete metallica con effetto antiscivolo.

Le strutture di recinzione e di delimitazione devono essere realizzate con materiali in legno, canniccio o laterizi di recupero, secondo le tipologie tradizionali locali, ovvero con l'uso di siepi vive costituite da essenze appartenenti a specie autoctone. Per le aree di Parco, l'eventuale uso di recinzioni in rete metallica o in materiali diversi da quelli sopra indicati che si rendessero indispensabili per la sicurezza dei beni e la incolumità delle persone deve essere esplicitamente autorizzato dall'Ente di gestione.

Valutazione

Per tutti i sentieri è importante quanto previsto dal Piano riguardante il divieto di accesso con mezzi motorizzati. Tale divieto deve, però, essere opportunamente segnalato sul territorio.

Si prescrive di prevedere nel Piano l'obbligo di segnalare opportunamente il divieto di accedere con mezzi motorizzati lungo tutti i sentieri che non interessano tratti della rete stradale pubblica o privata (comprese le strade poderali e forestali, limitatamente agli aventi diritto).

PN1 L'anello del Carné

Libero

Il sentiero del Parco e del CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN2 L'anello di Monte Mauro

Libero

Il sentiero del Parco e del CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, se si eccettua la il danneggiamento dell'habitat *6110, tra l'altro molto pregiato nei tratti attraversati da tale percorso, in caso di fuoriuscita dal sentiero. L'obbligo di rimanere sul sentiero è indicato dal Parco in appositi cartelli realizzati dal CAI, ai sensi delle norme vigenti, essendo l'area attraversata zona A. Occorre mantenere e rinforzare tali informazioni.

Si prescrive di prevedere nel Piano l'obbligo di segnalare opportunamente il divieto di uscire dal sentiero in tutto il tratto che attraversa la zona A, in cui si trova l'habitat *6110.

PN3 L'anello della Riva di San Biagio

Libero

Il sentiero del Parco e del CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN4 L'anello di Monte Penzola

Libero

Il sentiero del Parco e del CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN5 La grande attraversata del Parco della Vena del Gesso

Libero

Il percorso del Parco unisce una rete di sentieri CAI esistenti da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, se si eccettua quanto già evidenziato per il tratto che interessa la vetta di Monte Mauro.

PN6 Il sentiero CAI 511: Luigi Rava

Il percorso del CAI unisce una rete di sentieri CAI esistenti da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, se si eccettua quanto già evidenziato per il tratto che interessa la vetta di Monte Mauro.

PN7 Il sentiero CAI 505: da Faenza alla Vena del Gesso e oltre

Il sentiero CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN8 Il sentiero CAI Luca Ghini: da Casalfiumanese alla Vena del Gesso

Il sentiero CAI esiste da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN9 Il Sentiero del Tempo

Il sentiero della Pro Loco di Brisighella esiste da circa dieci anni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PN10 L'Alta Via dei Parchi

Libero

Il percorso della Regione, del Parco e del CAI unisce una rete di sentieri CAI esistenti da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, se si eccettua quanto già evidenziato per il tratto che interessa la vetta di Monte Mauro.

PN11 La Corolla delle Ginestre

Libero

Il percorso della Provincia di Ravenna e del CAI unisce una rete di sentieri CAI esistenti da decenni e la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, se si eccettua quanto già evidenziato per il tratto che interessa la vetta di Monte Mauro.

PN12 Il Sentiero dei Cristalli

Libero

Il percorso del Parco e della Federazione Speleologica è stato realizzato negli ultimi anni, con grande attenzione ad evitare le aree di maggior pregio ambientale e biologico, per raggiungere siti di interesse speleo-archeologico; la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PC1 La Corolla della Ginestre

Regolamentato

Il percorso della Provincia di Ravenna unisce una rete di sentieri CAI esistenti e di viabilità pubblica e privata ed esiste da circa un decennio; la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PC2 La Vena del Gesso Romagnola

Regolamentato

Il percorso del Parco è solamente di progetto.

Si prescrive che sua realizzazione tenga conto della necessità di evitare possibili disturbi agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, sia durante la realizzazione (che, comunque, prevede l'utilizzo di percorsi già esistenti) che durante la fruizione.

PC3 Rally MTB/Granfondo della Vena del Gesso

Regolamentato

Si prescrive che sua realizzazione tenga conto della necessità di evitare possibili disturbi agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, sia durante la realizzazione (che, comunque, prevede l'utilizzo di percorsi già esistenti) che durante la fruizione.

PC4 Ciclovía dei Gessi

Regolamentato

Il percorso della Regione e del Parco è stato realizzato negli ultimi anni, con grande attenzione ad evitare le aree di maggior pregio ambientale e biologico; la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PE1 La Corolla della Ginestre

Libero

Il percorso della Provincia di Ravenna unisce una rete di sentieri CAI esistenti e di viabilità pubblica e privata ed esiste da circa un decennio; la sua fruizione non causa alcun disturbo agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

PE2 La Vena del Gesso Romagnola

Libero

Il percorso del Parco è solamente di progetto.

Si prescrive che sua realizzazione tenga conto della necessità di evitare possibili disturbi agli elementi tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE, sia durante la realizzazione (che, comunque, prevede l'utilizzo di percorsi già esistenti) che durante la fruizione.

PR1 "Fiume Santerno"

Limitato e regolamentato

Il fiume Santerno presenta alcuni habitat fluviali tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sulle sponde (3240; 91E0*; 92A0); inoltre, ospita alcune specie ittiche tutelate dalla stessa direttiva (*Leuciscus souffia*, *Chondrostoma genei*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis taenia*) e uccelli in sosta occasionale tutelati ai sensi della direttiva 09/147/CE (*Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*).

La realizzazione del percorso nautico, tuttora in progetto, deve tener conto di queste presenze, in particolare per quanto riguarda il posizionamento degli attracchi, che non devono danneggiare in alcun modo gli habitat tutelati. L'utilizzo del percorso nautico dovrà, poi, tener conto delle esigenze di tutela dei pesci, evitando la frequentazione nel periodo di frega delle specie presenti, ossia tra maggio e luglio.

Si prescrive di non realizzare gli attracchi in corrispondenza degli habitat 3240; 91E0*; 92A0.

Si prescrive di non utilizzare il percorso nel periodo dal 1 maggio al 31 luglio.

PS1 "Tanaccia"

Limitato e regolamentato

La Tanaccia ospita alcune specie di Chirotteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, per la cui tutela è già oggetto di chiusura dal 1 novembre al 31 marzo.

Si prescrive di non variare tali date di interdizione all'accesso dei visitatori.

PS2 "Grotta del Re Tiberio"

Limitato e regolamentato

La Grotta del Re Tiberio ospita alcune specie di Chirotteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, nel tratto interno. Il tratto iniziale di 60 metri attualmente oggetto di visite guidate durante tutto l'anno in orari diurni non ospita, se non occasionalmente e nei momenti di maggiore mobilità dei Chirotteri (fuori, quindi, dai periodi riproduttivo e invernale) alcuni esemplari isolati. Le visite al tratto iniziale, quindi, non creano alcun tipo di incidenza.

Poiché il Piano prevede la fruizione anche del tratto cosiddetto "storico", ossia dei circa 350 metri successivi ai 60 iniziali e poiché in questo tratto la grotta ospita alcune specie di Chirotteri (in particolare ferro di cavallo maggiore e ferro di cavallo minore) in periodo invernale, sarà necessario garantire un sufficiente periodo di tutela, in analogia con quanto già previsto per la Tanaccia, dal 1 novembre al 31 marzo.

Si prescrive di chiudere gli accessi dei visitatori al tratto "storico" dei 350 metri successivi al tratto iniziale di 60 metri dal 1 novembre al 31 marzo.

PS3 "Gallerie dell'ex-cava Marana"

Limitato e regolamentato

La galleria occidentale dell'ex-cava Marana non ospita, se non occasionalmente e nei momenti di maggiore mobilità dei Chirotteri (fuori, quindi, dai periodi riproduttivo e invernale) alcuni esemplari isolati, in particolare di *Myotis*. Le visite guidate effettuate con le scolaresche nei mesi primaverili non comportano disturbo ai Chirotteri data la dimensione e l'altezza della galleria artificiale e, in particolare, dato che tali visite vengono effettuate senza l'utilizzo dell'illuminazione diffusa, ma con caschi illuminanti individuali.

Si prescrive di continuare ad effettuare le visite guidate con l'utilizzo di caschi illuminanti individuali e senza l'impiego dell'impianto di illuminazione diffuso.

BW1 "Rifugio Carnè"

Il punto di osservazione per gli uccelli, da realizzare presso il centro visite Ca' Carnè mediante la costruzione di un punto di alimentazione schermato, è previsto nei pressi dell'edificio e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

PP1 “Tossignano”

Il punto si trova all'interno dell'abitato di Tossignano e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

PP2 “Campiuno”

Il punto si trova lungo la strada comunale da Tossignano a Campiuno (via Campiuno), affacciato sull'imponente Riva di San Biagio e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

PP3 “Giardino delle Erbe”

Il punto si trova all'interno del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

PP4 “Zattaglia”

Il punto si trova lungo la strada provinciale da Fognano a Zattaglia (S.P. Zattaglia), affacciato sulla triplicazione di Monte Mauro e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

PP5 “Rio Chiè”

Il punto si trova lungo la strada provinciale da Brisighella a Riolo Terme (S.P. Monticino), affacciato sui calanchi del Rio Chiè e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

AA1 “Rio Chiè”

L'area si trova lungo la strada provinciale da Brisighella a Riolo Terme (S.P. Monticino), nei pressi del punto PP5, e, come quest'ultimo, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

AA2 “Centro Visite Rifugio Ca' Carnè”

L'area si trova all'interno del centro visite Ca' Carnè, nei prati che circondano l'edificio e presso la Capanna Scout. Il centro visite Ca' Carnè si trova nel cuore del Parco, in area di grande valenza ambientale per la presenza di habitat e specie tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di specie tutelate ai sensi delle direttive 09/147/CE.

La gestione del centro visite Ca' Carnè è improntata alla conservazione del patrimonio naturale e l'attività, ormai consolidata da 35 anni, non determina incidenze con gli elementi naturali e, in particolare, con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle citate direttive. Il centro visite Ca' Carnè si trova nel cuore del Parco, in area di grande valenza ambientale per la presenza di habitat e specie tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e di specie tutelate ai sensi delle direttive 09/147/CE.

La gestione del centro visite Ca' Carnè è improntata alla conservazione del patrimonio naturale e l'attività, ormai consolidata da 35 anni, non determina incidenze con gli elementi naturali e, in particolare, con gli habitat e le specie tutelate ai sensi delle citate direttive.

AA3 “Borgo Rivola Torrente Senio”

L'area si trova lungo la strada comunale dei Crivellari, nelle immediate adiacenze del campo sportivo di Borgo Rivola e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

AA4 “Castagnolo”

L'area si trova lungo la strada provinciale da Zattaglia e Casola Valsenio (S.P. Prugno) e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

AA5 “Centro Visite Palazzo Baronale”

L'area si trova nel giardino del Palazzo Baronale, nel centro storico di Tossignano e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

AA6 “Casa del Fiume”

L'area si trova nel giardino della Casa del Fiume, in area regolarmente frequentata e non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P1 Stazione Ferroviaria di Brisighella

Parcheggio esistente, in area urbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P2 Rocca di Brisighella

Parcheggio esistente, in area periurbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P3 Monticino

Parcheggio esistente, in area periurbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P4 Rio Chié

Parcheggio esistente, a bordo di strada provinciale, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P5 Tanaccia

Parcheggio esistente, a bordo di strada provinciale, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P6 Centro Visite Ca' Carné “basso”

Parcheggio esistente, ai margini di aree naturali di pregio, ma da esse ben separato, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P7 Centro Visite Ca' Carné “alto”

Parcheggio esistente, a bordo di strada comunale, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P8 Monte Mauro Rio Stella

Parcheggio esistente, a bordo di strada vicinale ad uso pubblico, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P9 Monte Mauro Ca' Castellina

Parcheggio esistente, a bordo di strada vicinale ad uso pubblico, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P10 Borgo Rivola Torrente Senio

Parcheggio esistente, a bordo di strada comunale e adiacente a campo sportivo, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P11 Borgo Rivola

Parcheggio esistente, in area urbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P12 Piazza Andrea Costa – Tossignano

Parcheggio esistente, in area urbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P13 La Quercia – Tossignano

Parcheggio esistente, in area urbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P14 La Gessi

Parcheggio esistente, in area urbana, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

P15 Casa del Fiume – Rineggio

Parcheggio esistente, in area agricola, non presenta possibili incidenze sugli elementi protetti dalle direttive.

Art. 32 Viabilità

1. Il sistema dell'accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località del Parco.

I percorsi veicolari si distinguono in una viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco è costituita dalle Strade Provinciali di Ravenna n. 302 R "Brisighellese-Ravennate", n. 82 "Villa Vezzano-Tebano" e n. 306 R "Casolana-Riolese" e dalle Strade Provinciali di Bologna n. 610 "Selice o Montanara Imolese" e n. 14 "Valsanterno".

3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco ed è parte della rete stradale di viabilità locale composta sia da strade provinciali altamente panoramiche e di valico della Vena del Gesso, sia da strade comunali o vicinali ad uso pubblico. La "rete di strade del Parco" è individuata nell'elaborato P.4 ed è costituita da quei percorsi veicolari liberi consigliati e segnalati per la visita del Parco e per il raggiungimento delle altre strutture del Parco e delle varie emergenze.

Le strade provinciali individuate come Strade del Parco sono:

n. 23 "Monticino e Limisano" della Provincia di Ravenna;

n. 78 "Torrente Sintria" della Provincia di Ravenna;

n. 63 "della Valletta e Zattaglia" della Provincia di Ravenna;

n. 70 "Prugno" della Provincia di Ravenna;

n. 33 "Casolana" della provincia di Bologna;

n. 34 "Gesso" della provincia di Bologna.

4. In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, il transito lungo la Via Monte Mauro nel tratto compreso tra il parcheggio del Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina è riservato ai residenti nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e ai frontisti.

Valutazione

Il Piano non prevede per queste strade utilizzi diversi da quelli cui sono già destinate per effetti di altre norme.

La previsione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, di riservare il transito lungo la Via Monte Mauro nel tratto compreso tra il parcheggio del Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina ai residenti nei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e ai frontisti è giustamente ribadita, poiché indispensabile per garantire adeguata tutela ad uno dei siti di maggiore importanza del Parco.

Art. 33 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

1. I percorsi veicolari, con particolare riferimento alla viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco di cui al comma 2 del precedente art. 32 delle presenti Norme, devono essere sottoposti a specifici interventi di mitigazione dell'impatto visivo, secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano Territoriale, e devono essere dotati di idonei spazi di sosta, punti di belvedere, piantumazioni di essenze arboree ed arbustive autoctone ad appropriata distanza dal ciglio stradale, in applicazione a quanto stabilito dal precedente articolo 31. La realizzazione di piste non veicolari deve avvenire prevalentemente in sede propria adeguatamente separata dalla rete viaria.

2. *Lungo tutti i tratti carrabili limitrofi a zone di parco deve essere posizionata, a cura delle Autorità competenti, apposita segnaletica di limitazione dei rumori e della velocità, quest'ultima preferibilmente non superiore ai 50 km/h.*
3. *In attuazione delle Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4070011, in tutte le zone di Parco e area contigua è vietato l'uso di veicoli a motore al di fuori degli itinerari a ciò espressamente destinati o per motivi di servizio e vigilanza nonché per l'utilizzo agricolo di terreni.*
4. *La rete stradale presente nel Parco può essere oggetto di interventi manutentivi, se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali esistenti e dei materiali di finitura. All'interno del perimetro di Parco non è ammessa la realizzazione di nuove strade.*
In tutto il territorio del Parco la predisposizione ex-novo o la risistemazione di aree di sosta, piazzole, ecopiazzole, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, adeguamenti della sede stradale ivi compresa la creazione di nuove corsie, punti di svincolo, marciapiedi, barriere antirumore deve essere sottoposta a nulla osta dell'Ente di gestione.
5. *La manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci possono essere effettuati in tutte le stagioni nelle zone in cui sia necessario mantenere la visibilità, ma deve essere realizzato tra ottobre e febbraio, ove non sussista tale necessità; la potatura degli alberi e arbusti deve essere effettuata tra ottobre e febbraio, fatto salvo quanto più puntualmente disposto per i singoli ambiti dai precedenti articoli delle presenti Norme.*
6. *Nel territorio del Parco e dell'area contigua non sono ammessi l'esercizio del motocross e del fuoristrada.*

Valutazione

Questo articolo stabilisce norme restrittive per l'accesso con mezzi motorizzati all'interno dell'area protetta, che sono adeguate e sufficienti a garantire la tutela degli elementi tutelati dalle direttive e, anzi, appaiono per alcuni aspetti più restrittive rispetto alle misure di conservazione del sito.

Modifiche dei confini della legge istitutiva

Delle numerosissime richieste di modifica dei confini del Parco pervenute all'Ente durante la fase di elaborazione del documento preliminare, soltanto una riguardava un'area non agricola, ma boscata e, in parte, occupata da un habitat della direttiva 92/43/CEE e, pertanto, questa richiesta non è stata accolta.

5. CONCLUSIONI

In conclusione, si ritiene che il Piano Territoriale abbia un'incidenza in massima parte positiva per la conservazione degli habitat e delle specie tutelati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

Soltanto per alcuni aspetti connessi alla fruizione sono possibili ridotte incidenze, comunque del tutto mitigate rispettando le prescrizioni impartite dal presente studio di incidenza.